



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e in particolare, l'articolo 13 rubricato *“Danno biologico”* ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, recante *“Approvazione di <<Tabella delle menomazioni>>; <<Tabella indennizzo danno biologico>>; <<Tabella dei coefficienti>>, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante *“Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”* ed in particolare, l'articolo 1, commi 23 e 24, che ha previsto l'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico prevista dal predetto articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell'indennizzo del danno biologico;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 concernente la determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *“Aumento delle indennità”*, ai sensi del quale *“A decorrere dal 2008 in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, dell'indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, concernente la rivalutazione del danno biologico per l'anno 2014 e, in particolare, l'articolo 1 rubricato *“Aumento delle indennità”* ai sensi del quale, *“A decorrere dal 2014, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall'INAIL ai sensi della tabella danno biologico di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000”* ed il successivo articolo 2 rubricato *“Ambito di applicazione”* con



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

il quale è previsto che l'aumento delle indennità dovute dall'INAIL in applicazione dell'articolo 1 si aggiunge a quello stabilito dal citato decreto interministeriale del 27 marzo 2009;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* e, in particolare l'articolo 1, comma 303, secondo cui *"Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'art. 1 commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000 (...omissis...)";*

VISTA la citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in particolare, l'articolo 1, comma 287, che dispone *"Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero";*

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* e in particolare, l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto ministeriale 4 luglio 2017 con il quale sono stati confermati, con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1 luglio 2016;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 254 del 29 maggio 2018, recante *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018"*, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 23 maggio 2018 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto medesimo del 26 marzo 2018, con la quale è proposta la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2018, degli importi delle prestazioni economiche per



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

danno biologico in misura pari all'1,10%, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017;

VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS-IGESPES, con nota n. 152200 del 14 giugno 2018;

VISTO il parere espresso dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota n.19480 del 27 giugno 2018;

DECRETA

Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2018, su proposta del Presidente dell'INAIL di cui alla determinazione n. 254 del 29 maggio 2018, sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura del 1,10%.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 19 LUG 2018